

~~P...~~

AUIA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



17083.11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- 8 AGO 2011

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 25091/2007

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 25480/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 17083

- Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente - Rep.
- Dott. PIETRO ZAPPIA - Consigliere - Ud. 28/04/2011
- Dott. PIETRO CURZIO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE MELIADO' - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25091-2007 proposto da:

FRATELLI NERI S.P.A., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281-283, presso lo studio  
dell'avvocato PERSIANI MATTIA che la rappresenta e  
difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2011

1424

contro

RSA CGIL - CISL DEI RIMORCHIATORI DI LIVORNO, in persona  
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MISCIONE MICHELE, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

*nonchè contro*

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L' ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI;

- *intimati* -

sul ricorso 25480-2007 proposto da:

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

RSA CGIL - CISL DEI RIMORCHIATORI DI LIVORNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MISCIONE MICHELE, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

**nonchè contro**

FRATELLI NERI S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 4643/2006 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 06/10/2006 r.g.n. 8926/04;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 28/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO  
CURZIO;  
udito l' Avvocato PERSIANI MATTIA;  
uditi gli' Avvocati VACIRCA SERGIO e GIULIO BACON;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. PIETRO GAETA, che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso principale, assorbito  
l'incidentale.



## Fatto e diritto

1. La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, con delibera del 24 luglio 2003, applicò la sanzione della esclusione dalle trattative per due mesi nei confronti della Rappresentanza sindacale aziendale CISL-CGIL dei rimorchiatori di Livorno.
2. La ragione della sanzione fu che tale organizzazione sindacale aveva proclamato una serie di scioperi in violazione dell'obbligo di dare il preavviso.
3. L'organizzazione sindacale propose ricorso al Tribunale di Roma, che, con sentenza del 7 luglio 2004, annullò la delibera.
4. La Commissione propose appello. Nel giudizio intervenne anche la spa Fratelli Neri, concessionaria in esclusiva del servizio di rimorchio del Porto di Livorno.
5. Con sentenza pubblicata il 6 ottobre 2006 la Corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione.
6. La Commissione di garanzia ricorre per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza del giudice di appello, per tre motivi.
7. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 1 e 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e degli artt. 101 e ss del codice della navigazione. La Corte d'appello avrebbe violato tali norme non ritenendo servizi pubblici essenziali il servizio di rimorchio anche in ipotesi ulteriori rispetto a quella del collegamento con le isole tassativamente previsto dall'art.1 della legge 146 del 1990. Con il secondo motivo la Commissione denuncia violazione delle medesime norme, nonché dell'art. 14, comma 1-bis della legge 184 del 1994 e dell'art. 12 disp. prel. cc, perché la Corte di merito non avrebbe affiancato alla interpretazione letterale anche quella sistematica e storica. Il quesito proposto

Ricorso n. 25091.07 + 25480.07  
Udienza 28 aprile 2011

Pietro Curzio. *estensore*



è. “se il servizio di rimorchio debba essere ritenuto essenziale o non essenziale a seconda dello specifico luogo insulare di destinazione e provenienza dalla nave da rimorchiare, o invece a prescindere da detta delimitazione e nella sua unitarietà, in ragione del rilievo costituzionale dei beni e dei valori della persona indicati al comma 2 dell’art. 1 lett. a) e b) della legge 146 del 1990 alla cui garanzia esso è strumentale e funzionale”. Con il terzo motivo la Commissione denuncia violazione degli artt. 1,2, 3, 12, 13 della legge 146 del 1990. Il quesito è il seguente: “se l’aver gli scioperanti ovvero le organizzazioni sindacali che li rappresentano autonomamente individuato in sede di proclamazione le misure da loro discrezionalmente ritenute idonee a scongiurare ogni pregiudizio per i diritti della persona degli utenti del servizio di rimorchio, esenti gli stessi dall’obbligo di rispettare il preavviso minimo di dieci giorni previsto dalla legge 146 del 1990”.

8. La spa Fratelli Neri propone a sua volta ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Con il primo denuncia violazione degli artt. 1 e ss della legge 146 del 1990, per aver ritenuto la Corte che la legge 146 del 1990 non si applichi al servizio di rimorchio nautico e per aver confuso i servizi marittimi (rimorchio, pilotaggio, ormeggio) con i trasporti marittimi (traghetti aliscafi, navi passeggeri, ecc...). Con il secondo motivo si denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”. Nel quesito si chiede se ricorre il vizio di omessa motivazione la circostanza che la Corte d’appello non consideri il fatto che il servizio di rimorchio non è un mezzo di circolazione, ma è un servizio complesso destinato a garantire in via diretta la sicurezza della navigazione e con essa i beni della vita richiamati dalla lett. a della legge 146 del 1990. e che il servizio di rimorchio del Porto di Livorno è strumentale a trasporti che garantiscono il collegamento tra la terraferma e le isole dell’arcipelago Toscano. Con il terzo motivo si denunciano congiuntamente vizio di violazione



della legge 146 del 1990 e vizio di motivazione. Con il quesito si chiede se sia legittima l'interpretazione della legge che conduca a ritenere che l'individuazione nell'atto di proclamazione da parte degli scioperanti delle prestazioni che questi discrezionalmente ritengono essere minime ed indispensabili per garantire l'utenza, consente agli stessi di scioperare senza preavviso. Con il quarto motivo si denuncia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" circa un fatto decisivo costituito dal fatto che non sono state garantite le prestazioni indispensabili, ma solo quelle che gli scioperanti ritenevano tali, salvo in caso di emergenza sottostare agli ordini della Capitaneria di Porto. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dell'art. 180 del regolamento per la sicurezza della navigazione, del dpr 435 del 1991 e di una lunga serie di articoli del codice della navigazione, per aver la sentenza negato al rimorchio lo 'status' di servizio pubblico essenziale così violando la su citata regolamentazione di settore, che qualifica tali servizi "pubblici" e di "interesse generale". Con il sesto motivo si denuncia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" laddove la Corte d'appello ha negato ogni efficacia giuridica alla circostanza che la stessa RSA CGIL in altri scioperi ha riconosciuto l'applicazione della legge al servizio del rimorchio e con il ccnl del personale imbarcato ha apertamente riconosciuto l'applicazione della legge 146 del 1990 al servizio rimorchio. Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 cpc e nullità della sentenza per mancata pronuncia sulle ulteriori richieste formulate dalla società con l'intervento in appello, concernenti l'applicazione di ulteriori sanzioni in aggiunta a quella comminata dalla Commissione, omettendo di pronunciarsi su specifiche domande e così incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato.



9. La RSU (già RSA) CISL-CGIL dei rimorchiatori di Livorno si difende con distinti controricorsi. La RSU e la Fratelli Neri spa hanno depositato memorie per l'udienza.
10. Deve essere prima di tutto esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione della Fratelli Neri sollevata dalla RSU. La tesi è che fosse inammissibile l'intervento in appello della società datrice di lavoro e che, di conseguenza, sia inammissibile il ricorso per cassazione.
11. L'art. 344 cpc ammette in appello solo l'intervento di terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 cpc, in base al quale l'opposizione è possibile quando la sentenza pronunciata tra altre persone pregiudichi i diritti del terzo. Con il suo intervento la Fratelli Neri si è associata alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado che aveva annullato la sanzione applicata dalla Commissione di garanzia nei confronti del sindacato per gli scioperi effettuati senza preavviso. Intervenendo la società ha sostenuto che veniva così lesa un suo diritto a non subire scioperi senza preavviso e tutelava un suo interesse a vedere confermata la sanzione inflitta dalla Commissione di garanzia.
12. L'intervento era pertanto ammissibile, ma non erano ammissibili domande nuove. La Fratelli Neri è titolare di una situazione giuridica dipendente, poteva intervenire, ma doveva accettare la causa nello stato in cui era, senza ampliare l'oggetto del processo. Di conseguenza il ricorso per cassazione è ammissibile, con esclusione dei motivi che concernono le domande nuove con le quali la Fratelli Neri ha impugnato la delibera della Commissione per non aver comminato ulteriori sanzioni per asserite ulteriori violazioni della legge sullo sciopero nei servizi essenziali. Ciò rende inammissibile il settimo motivo di ricorso in cui si denuncia la mancata pronuncia da parte della Corte d'appello sulle ulteriori richieste formulate dalla società con l'intervento in appello.



13. Per il resto il ricorso della Commissione e il ricorso della Fratelli Neri sono ammissibili, devono essere riuniti in quanto concernono la medesima sentenza e i motivi devono essere trattati unitariamente perché sono strettamente connessi.
14. La rappresentanza sindacale controricorrente proclamò uno sciopero per gli addetti al servizio di rimorchio del porto di Livorno. Non venne dato il preavviso minimo di dieci giorni previsto dalla legge 146 del 1990. L'organizzazione sindacale giustificò tale scelta con il fatto che lo sciopero riguardava "esclusivamente le operazioni commerciali" e che venivano garantite una serie di attività (navi passeggeri, traghetti passeggeri da e per le isole, ecc...) volte a salvaguardare quanto previsto dall'art. 1 della legge 146 del 1990. La medesima organizzazione proclamò in seguito altri quattro scioperi, a seguire, nei giorni, 7, 8, 9 e 10 giugno 2003, omettendo anche in tali occasioni di dare il preavviso, con la medesima giustificazione.
15. La Commissione di garanzia aprì un procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater* della legge 146 del 1990, per violazione dell'obbligo di preavviso, per mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, per violazione della regola sull'intervallo tra azioni di sciopero.
16. Al termine della procedura, la Commissione valutò che la proclamazione degli scioperi in questione aveva, quanto meno, violato l'obbligo di preavviso, indipendentemente dall'accertamento di altre violazioni, ed applicò la sanzione su indicata.
17. Contro tale decisione l'organizzazione sindacale propose ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 146 del 1990. Il Tribunale annullò la delibera. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo che gli scioperi in questione dovessero "ritenersi esclusi dalle previsioni contenute nella legge n. 146 del 1990".





Questo perché il servizio di rimorchio non è menzionato dalla suddetta legge, che considera essenziali i servizi marittimi ma limitatamente ai collegamenti con le isole e, pur non essendo l'elencazione contenuta nella legge tassativa, tuttavia "l'ambito dei servizi essenziali non può essere esteso fino a renderlo comprensivo di tutti i servizi marittimi, laddove la previsione espressa riguarda solo la parte limitata al collegamento con le isole, perché ciò, incongruamente toglierebbe ogni significato e valore all'elencazione contenuta nella legge". Inoltre "le semplici operazioni commerciali, quando non rientrano in uno dei servizi specificamente contemplati dalla legge 146 del 1990, non possono essere ritenute essenziali ai sensi della stessa legge".

18. Per valutare la conformità alla legge di tale conclusione è necessario ricostruire le linee del sistema delineato dalla legge 146 del 1990.

19. Lo sciopero nei servizi essenziali non è precluso, ma è soggetto ad alcuni limiti, fissati dall'art. 2 della legge 146/90, che richiede il rispetto delle seguenti regole: 1) l'obbligo di dare il preavviso minimo di dieci giorni; 2) l'obbligo di comunicare per iscritto la durata e le modalità dell'attuazione, nonché le motivazioni; 3) l'obbligo di rispettare le misure dirette a consentire le prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1.

20. Mentre il compito di individuare le prestazioni indispensabili è affidato dalla legge ai contratti collettivi giudicati idonei dalla Commissione di garanzia, gli altri due obblighi derivano direttamente dalla legge. In particolare, il primo comma dell'art. 2 collega l'obbligo di preavviso al semplice fatto che lo sciopero si svolga "nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati dall'art. 1".

21. Il successivo quinto comma precisa che il preavviso ha tre finalità: 1) consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di



- predisporre le misure dirette a garantire le prestazioni indispensabili; 2) favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto; 3) consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi.
22. Il medesimo quinto comma stabilisce che il termine di preavviso "non può essere inferiore a dieci giorni" e che nei contratti o accordi collettivi o nei codici di autoregolamentazione "possono essere determinati termini superiori".
23. Il settimo comma prevede che le disposizioni sul preavviso minimo "non si applicano solo nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori".
24. In sintesi; la legge impone il preavviso come obbligo generale, finalizzato agli scopi su indicati; fissa un termine minimo, che la contrattazione può ampliare ma non ridurre, e prevede due soli casi in cui lo sciopero nei servizi pubblici essenziali può essere effettuato senza preavviso.
25. Per stabilire se sussiste o meno l'obbligo di preavviso bisogna, quindi, verificare se lo sciopero si svolge "nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati dall'art. 1".
26. L'art. 1 individua i servizi pubblici essenziali con una definizione generale (primo comma), seguita da una elencazione (secondo comma).
27. Il catalogo del secondo comma non è tassativo. Lo si desume dal fatto che nel procedere alla elencazione il legislatore usa l'inciso "in particolare".
28. Quindi, sono servizi pubblici essenziali tutti quelli rientranti nella definizione del primo comma e, in particolare, ma non in via esclusiva, quelli elencati nel secondo comma.
29. La definizione generale è: "sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il



- godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, alla assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione”.
30. Il primo problema della controversia in esame è di stabilire se quello reso dai lavoratori addetti ai rimorchiatori del porto di Livorno sia un servizio pubblico essenziale.
31. La legge 146 del 1990 non cita espressamente questo servizio, nella elencazione del secondo comma dell'art. 1, ma esso è un servizio pubblico essenziale per più di una ragione.
32. Nella parte in cui è finalizzato al collegamento con le isole rientra in un punto specifico dell'elenco contenuto nel secondo comma dell'art. 1: la lett. b) che garantisce la libertà di circolazione, prevedendo che sono servizi pubblici essenziali i trasporti marittimi, limitatamente ai collegamenti con le isole.
33. Ma è riduttivo considerare il servizio di rimorchio essenziale solo a tutela della libertà di circolazione e in relazione ai collegamenti con le isole. Il lavoro degli addetti ai rimorchiatori è sicuramente funzionale alla tutela di beni di ancor maggiore rilievo costituzionale, quali la vita e la sicurezza delle persone in mare.
34. Il dato è innegabile e trova anche un importante riscontro normativo nella legge che disciplina le operazioni portuali (legge 30 giugno 2000, n. 186), il cui art. 1 premette che "I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, *rimorchio*, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo”.
35. Il servizio di rimorchio nei porti è quindi espressamente considerato dal legislatore di "interesse generale" e volto a garantire "la sicurezza della navigazione e dell'approdo". Vi è una precisa valutazione legislativa del fatto che sia un servizio pubblico essenziale, finalizzato alla tutela di beni



costituzionalmente tutelati: la sicurezza della persone in mare, quindi la garanzia del loro diritto alla vita e alla integrità fisica.

36. Deve pertanto concludersi che per lo sciopero degli addetti ai rimorchiatori il preavviso è dovuto in quanto tale sciopero si svolge “nell’ambito” di un servizio pubblico essenziale.

37. Si sostiene che, pur essendo il servizio di rimorchio un servizio pubblico essenziale, tuttavia il preavviso non sia dovuto se, come nel caso in esame, lo sciopero viene limitato alle operazioni commerciali e l’organizzazione che lo proclama garantisce alcune prestazioni indispensabili. La posizione non è conforme alla legge.

38. La formula usata dal legislatore nell’art. 2 della legge 146 del 1990 induce a ritenere che se lo sciopero si svolge “nell’ambito” di un servizio essenziale il preavviso è dovuto, anche se lo sciopero viene limitato a solo al alcune delle attività che compongono il servizio essenziale, salvo che il servizio non sia articolato in parti nettamente distinte ed autonome sul piano strutturale e funzionale e la qualifica di servizio pubblico essenziale riguardi solo una di tali parti. | d

39. Deve però escludersi che si possa procedere ad una distinzione in parti autonome del servizio di rimorchio basata sul criterio della natura commerciale delle operazioni o sulla esclusione dallo sciopero di alcune prestazioni ritenute indispensabili da parte del sindacato che proclama lo sciopero.

40. Il carattere commerciale di un’operazione di rimorchio non è dirimente: non esclude che la stessa si svolga nell’ambito di un servizio pubblico essenziale. Il termine commerciale implica una vasta gamma di finalizzazioni dell’attività, come si desume dall’art. 2195 cc. Nel contesto specifico, il termine è stato probabilmente utilizzato per intendere attività che vengono svolte a scopo mercantile, con profitto imprenditoriale, ma ciò non sottrae l’attività di



rimorchio alle finalità che, in base alla legge che disciplina la materia, ne fanno un servizio pubblico essenziale. Quando il servizio pubblico essenziale è esercitato non da una pubblica amministrazione ma da un'impresa privata (dato che nella legge 146 è espressamente previsto), la finalizzazione al profitto dell'attività non modifica la natura del servizio.

41. Né la sottrazione dello sciopero all'obbligo del preavviso può avvenire mediante l'esclusione di alcune attività ritenute indispensabili a giudizio dell'organizzazione che proclama lo sciopero. Questo compito, nell'ambito del servizio pubblico essenziale, è assegnato dalla legge alla contrattazione collettiva giudicata idonea dalla commissione di garanzia. Quindi ad un atto non unilaterale, ma consensuale e sottoposto al vaglio della autorità indipendente istituita dalla legge 146 del 1990.
42. La questione fu affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 276 del 1993, che dichiarò infondata la tesi, sostenuta anche in quella sede da alcune organizzazioni sindacali, secondo la quale il preavviso previsto dall'art. 2, primo e quinto comma, della legge 146 non sarebbe dovuto quando i lavoratori, prima di attuare lo sciopero, abbiano adottato misure tali da escludere 'a priori' ogni pregiudizio ai diritti degli utenti.
43. Questa tesi -spiegò la Corte costituzionale- "non regge di fronte alla lettera della legge. L'art. 1, secondo comma, precisa che, per il raggiungimento dello scopo indicato dall'incipit" del comma, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, dove la congiunzione 'e' significa chiaramente che le une e le altre sono concorrenti, non alternative. Le prime consistono nelle misure, previste dall'art. 2, che le imprese devono predisporre (in conformità dei contratti collettivi e dei regolamenti di servizio concordati con le rappresentanze sindacali aziendali) e i lavoratori aderenti allo sciopero devono osservare, per assicurare agli utenti le



prestazioni indispensabili; le seconde si riassumono essenzialmente nell'obbligo dei lavoratori, e per essi dei sindacati promotori dello sciopero, di dare un preavviso non inferiore a dieci giorni, indicando la durata dell'astensione, al fine di (in primo luogo, ma non esclusivamente) di consentire alle imprese la predisposizione delle dette misure”.

44. La Corte costituzionale enunciò l'autonomia dell'obbligo di preavviso rispetto al compito di predisporre le misure occorrenti per assicurare le prestazioni indispensabili, peraltro già sancita dai codici di autoregolamentazione sindacale, ed affermò: “tanto poco i lavoratori possono dispensarsi dal preavviso ritenendolo assorbito da altre misure da essi giudicate idonee a scongiurare ogni pregiudizio per gli utenti (con ciò sostituendo il proprio giudizio contingente a valutazioni legali tipiche e, comunque, trascurando le ulteriori funzioni affidate dalla legge al preavviso), che non è consentito disporre nemmeno alla contrattazione collettiva, se non nel senso di un allungamento del termine legale”.

45. Il sindacato controricorrente ripropone questa tesi sostenendo che il servizio di rimorchio sia scomponibile in base al tipo di prestazione e richiamando a tal fine l'esempio del servizio giustizia. Ma l'esempio, pur essendo ancorato ad un passaggio della legge 146 del 1990, in realtà, mostra perché non deve confondersi il concetto di servizio pubblico essenziale con quello di prestazioni indispensabili. In effetti, la lettera a) del secondo comma, dell'art. 1 della legge 146 del 1990, tra i servizi essenziali inserisce l'amministrazione della giustizia, limitatamente “ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione”. Questo, però, non significa che il servizio giustizia sia scomponibile e che sia servizio essenziale solo nella parte specificata dalla norma. Significa che è essenziale nel suo complesso e che, in sede di



prestazioni indispensabili, da garantire con le misure previste dall'art. 2, devono essere assicurati, quanto meno, tali tipi di provvedimenti e processi. E del resto, nessuna associazione sindacale del personale dell'amministrazione della giustizia o degli avvocati, ha mai ritenuto di dare il preavviso solo per astensioni limitate alle attività che la legge impone di garantire. Anzi, poiché queste attività devono "comunque" essere garantite, il preavviso le riguarda relativamente, mentre avrà pieno valore e funzione per le attività che con lo sciopero verranno bloccate e che non rientrano in quelle categorie di processi e provvedimenti. L'utente della giustizia ha poco interesse al preavviso in relazione ad un procedimento cautelare o al processo con detenuti che verranno trattati anche in costanza di sciopero, mentre ha interesse ben maggiore a sapere che, a causa dello sciopero, non si terrà un'udienza ordinaria.

46. Quindi, persino all'interno dei casi elencati dalla legge 146 del 1990, quando la specificazione riguarda non una parte autonoma sotto tutti i profili (strutturale, funzionale, eventualmente di dotazione del personale) del servizio, ma alcune attività, il servizio, ai fini del preavviso, rimane nel suo complesso un servizio pubblico essenziale e le organizzazioni che proclamano lo sciopero in tale ambito, hanno l'obbligo di dare il preavviso.

47. Del resto, nel sistema delineato da quella legge, l'obbligo di preavviso viene, anche sul piano cronologico, prima dell'obbligo di definire e garantire le prestazioni indispensabili. Infatti, come si è visto, il preavviso tra le sue finalità (esplicitate dal legislatore all'art. 2, quinto comma) ha quella di consentire l'adozione delle misure a garanzia delle prestazioni indispensabili da parte dei soggetti competenti a tal fine. Questa finalizzazione lo rende un necessario antecedente dell'individuazione delle misure a garanzia delle prestazioni indispensabili.



48. Pertanto, contrasta con il sistema delineato dalla legge la tesi per cui sarebbe possibile sottrarsi al relativo obbligo previsto dalla legge indicando uno sciopero con esclusione delle prestazioni giudicate unilateralmente indispensabili dal sindacato che proclama l'astensione.
49. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: "il servizio di rimorchio nei porti, sebbene non espressamente citato nell'elenco (non tassativo) contenuto nell'art. 1, secondo comma, della legge n. 146 del 1990, è un servizio pubblico essenziale, anche in base a quanto sancito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186. Tale servizio non è frazionabile, ai fini della esenzione dall'obbligo di preavviso, mediante la limitazione dello sciopero alle operazioni commerciali e l'esclusione dall'astensione di alcune prestazioni considerate unilateralmente indispensabili dai sindacati che proclamano lo sciopero. Pertanto, lo sciopero, in tale ambito, deve essere effettuato nel rispetto dell'obbligo di dare il preavviso minimo previsto dall'art. 2, primo e quinto comma, della legge 146 del 1990, salvo che non ricorrano le situazioni considerate dal settimo comma della medesima norma.
50. Alla luce di questo principio, la sentenza della Corte d'appello che ha annullato la delibera della Commissione di garanzia deve essere cassata.
51. La controversia può essere decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. La domanda di annullamento della delibera della Commissione di garanzia deve essere rigettata, perché il provvedimento della Commissione era legittimo, in quanto i sindacati che proclamarono lo sciopero erano tenuti ad osservare l'obbligo di dare il preavviso minimo previsto dalla legge 146 del 1990.
52. Sussistono giusti motivi (la controversia era in atto al 1 marzo 2006 e pertanto si applica la disciplina delle spese previgente alla legge 28 dicembre 2005, n. 263), costituiti dalla complessità della materia attestata anche dalla diversa





soluzione cui pervennero i giudici di merito, per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, li accoglie per quanto di ragione, cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 aprile 2011.

Il consigliere estensore

Pietro Curzio

Il presidente  
Raffaele Foglia

Il Direttore Amministrativo  
Domenico MARANDO

**Depositato in Cancelleria**



oggi, - 8 AGO 2011

Il Direttore Amministrativo  
Domenico MARANDO

ESPONTE IN OMMESSA BOLLATA DI  
P. Q. M. 28 APRILE 2011, 15584  
CANCELLERIA CANCELLERIA  
CANCELLERIA CANCELLERIA N. 533

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta  
del Sig. [redacted] in forma legale.

Roma, li [redacted]

Il Funzionario Giudiziario  
Antonella Fontana



Ricorso n. 25091.07 + 25480.07  
Udienza 28 aprile 2011

Pietro Curzio, estensore